



Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
U.O.C. DISTRETTO VETERINARIO VARESE SUD
UFFICIO DI TRADATE

Via Gradisca n. 16 – 21049 Tradate (VA)
Tel. 0331/815120 – Fax 0331/810559
e-mail: veterinaritradate@ats-insubria.it
www.ats-insubria.it
protocollo@pec.ats-insubria.it

Sistema Qualità Certificato – UNI EN ISO 9001:2015

Rif. Prot. Interno n. 2019/014/DVVS/0033334
Classificazione: 02.04.02
Fascicolo: 2440

Spett.le
Città di Tradate
Piazza Mazzini n. 6
21049 Tradate (VA)

comune.tradate@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Parere di competenza per **"34' Edizione Mostra Agricola Zootecnica Città di Tradate"** -
in data 7-8 settembre 2019. **Codice fiera 127VA01M**

In riferimento alla Vostra richiesta in oggetto, ns. Prot. 2019/014DVVS0033334 del
27/03/2019, per quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'organizzazione della manifestazione, purché vengano rispettate da parte degli organizzatori
le seguenti prescrizioni e norme sanitarie specifiche per ogni singola specie animale:

PRESCRIZIONI

- dovranno essere predisposte a cura degli organizzatori della manifestazione idonee transenne, affinché il pubblico non vada a contatto con gli animali;
- dovranno essere predisposti idonei spazi per il ricovero in isolamento di soggetti che eventualmente presentassero sintomi di malattia;
- tutti gli animali dovranno essere stabulati nell'ambito della manifestazione nel rispetto della vigente normativa in materia di benessere animale;
- gli animali dovranno essere custoditi in gruppi omogenei per razza, sesso, età, indirizzo produttivo e identificati secondo la vigente normativa relativa alle diverse specie;
- tutti gli animali dovranno essere in buono stato di salute, esenti da manifestazioni cliniche riferibili a malattie infettive e/o parassitarie in atto, regolarmente alimentati ed abbeverati;
- i proprietari dovranno continuamente vigilare sullo stato di salute dei propri animali;
- gli automezzi adibiti al trasporto di animali dovranno essere in possesso di autorizzazione così come previsto dal REG. CE 1/2005;
- gli autotrasportatori dovranno essere muniti di attestazione di formazione specifica ai sensi del REG. CE 1/2005 e successive modifiche;



- dovrà essere indicato dagli organizzatori il nominativo di un Medico Veterinario libero professionista presente o reperibile durante tutto l'arco della manifestazione;
- gli organizzatori dovranno provvedere al controllo delle certificazioni sanitarie degli animali e a trattenere copia degli stessi;
- dovrà essere tempestivamente comunicato allo scrivente Distretto Veterinario Varese Sud (o al centralino della ATS-INSUBRIA n. 0332/277111 in caso di orari notturni/festivi/pre-festivi) ogni caso di morte nonché il sospetto dell'insorgenza di malattie infettive di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche;

NORME SANITARIE SPECIFICHE PER OGNI SPECIE ANIMALE

BOVINI

Dichiarazione di provenienza (Mod. 4 informatizzato) compilato e vidimato dall'autorità sanitaria competente per territorio, comprovante la provenienza da allevamenti ufficialmente indenni da TBC e BRC, LEB e che, se di età superiore ai 12 mesi, siano stati sottoposti ad esame sierologico con esito negativo nei trenta giorni precedenti il carico nei confronti della BRC e LEB.

Gli animali di età superiori alle 6 settimane dovranno comunque essere sottoposti ad intradermotuberculinizzazione, con esito negativo, nei 30 giorni precedenti la movimentazione. L'autorità sanitaria dovrà inoltre attestare sulla dichiarazione di provenienza che i bovini, siano stati sottoposti ad esame sierologico nei confronti dell'IBR e sono risultati gE negativi (anche se non vaccinati con vaccino Marker deletato).

I bovini provenienti da zone/province/regioni/stati riconosciuti indenni devono essere sottoposti alle prove diagnostiche per TBC/BRC/LEB e IBR secondo quanto sopra riportato.

I bovini devono provenire da territori esenti da restrizioni sanitarie nei confronti della Blue Tongue o comunque secondo quanto stabilito dal REG CE 1266/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

I bovini da ingrasso devono essere stabulati in box/recinti separati da quelli da riproduzione e ad una debita distanza, verificata dal veterinario ufficiale competente prima del rilascio dell'autorizzazione.

In ogni caso gli animali all'interno dei box/ricoveri dovranno essere disposti secondo precise indicazioni formulate da un medico veterinario e dovranno tener conto degli aspetti sanitari e delle qualifiche sanitarie ottenute da ogni singola azienda.

OVICAPRINI

Dichiarazione di provenienza (Mod. 4 informatizzato) compilato e vidimato dall'autorità sanitaria competente per territorio, comprovante la provenienza da allevamenti ufficialmente indenni da Brucellosi (BRC) ed inoltre, per i soli caprini, da allevamenti indenni o negativi da almeno 2 anni nei confronti dell'Artrite Encefalite Caprina (CAE), in quest'ultimo caso gli animali dovranno essere stati sottoposti ad un controllo negativo entro gli ultimi 6 mesi. I caprini e gli ovini da latte dovranno, inoltre, provenire da allevamenti negativi per Agalassia Contagiosa oppure essere risultati negativi ad un controllo sierologico eseguito da non più di 30 giorni o essere stati sottoposti a visita clinica favorevole. Gli ovini devono provenire da allevamenti negativi da almeno due anni nei confronti della Visna-Maedi (certificazione da inserire nel modello 4 che accompagna gli animali a firma del Veterinario Ufficiale competente per territorio). Gli ovini maschi dovranno essere stati sottoposti ad un controllo di genotipizzazione per Scrapie ovina classica contenente almeno un codone ARR (Resistenti eterozigoti). Gli ovi-caprini devono provenire da territori esenti da restrizioni sanitarie nei confronti della Blue Tongue o comunque secondo quanto stabilito dal REG CE 1266/2007 e successive modifiche ed integrazioni.



Gli ovi-caprini devono provenire da territori esenti da restrizioni sanitarie nei confronti della Blue Tongue o comunque secondo quanto stabilito dal REG CE 1266/2007 e successive modifiche ed integrazioni ed essere stati regolarmente vaccinati contro BTv4, secondo le Disposizioni del vigente Piano regionale D.d.u.o.2929 del 17.03.2017.

EQUIDI

Libretto sanitario/passaporto conforme a quello previsto dalle Decisioni 93/623/CE e 2000/68/CE rilasciato da organizzazioni o associazioni ufficialmente riconosciute o dall'ATS, riportante la dichiarazione del Veterinario ufficiale di cui all'allegato E del DPR 11-02-1994, n. 243.

Controllo sierologico favorevole nei confronti dell'Anemia Infettiva degli Equini (A.I.E.). per tutti gli equidi di età superiore a un anno e comunque effettuato da non oltre 3 anni o da 12 mesi se provenienti da Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia o se allevati in promiscuità con muli, con esito riportato dal Veterinario Ufficiale sul documento di identificazione/passaporto. Gli equidi dovranno essere scortati da Mod.4 compilato e firmato dal proprietario e dal trasportatore.

SUINI

Dichiarazione di provenienza (Mod. 4 informatizzato) vidimato dall'autorità sanitaria competente per territorio comprovante la provenienza da allevamenti ubicati nel territorio della Provincia di Varese accreditati nei confronti della MVS, PSC e indenni da Aujeszky e riportante la data dell'ultimo controllo sierologico di allevamento per MVS e M. Aujeszky e le date di vaccinazione per Malattia di Aujeszky (Decreto della Direzione Generale Sanità n. 10784 del 17/11/2011 e successive modifiche). Gli animali dovranno, inoltre, essere stati sottoposti a visita clinica nelle 48 ore antecedenti la movimentazione (ai sensi del **Decreto 5923/09**). Le qualifiche sanitarie degli allevamenti di provenienza dovranno essere registrate in BDR.

CONIGLI

Dichiarazione di provenienza (mod. 4) vidimata dall'autorità sanitaria competente per territorio comprovante l'avvenuta vaccinazione contro la mixomatosi e la malattia emorragica virale effettuata da almeno 15 giorni e da non oltre 6 mesi. Dovrà inoltre essere dichiarato che i conigli provengono da allevamenti in cui non si sono verificati casi di mixomatosi o di malattia emorragica virale da almeno 6 mesi e che provengono da zona non soggetta a vincoli/restrizioni sanitarie per patologie tipiche della specie.

AVICOLI

in deroga al divieto di cui all'art.3 del dispositivo del MdS 4122/2018 su tutto il territorio regionale è consentito lo svolgimento di fiere, mostre, mercati avicoli secondo quanto previsto dalla nota protocollo G1.2018.0023006 del 09/07/2018:

- rispetto dei requisiti di cui agli allegati I e II, inoltre:

- sono esclusi da tali eventi gli anatidi e il pollame provenienti da allevamenti all'aperto;
- gli animali dovranno essere sottoposti con esito favorevole ad accertamenti sierologici e virologici nei 7 gg lavorativi precedenti, con le modalità di cui alla DGR X/5586 (nel caso fossero presenti al momento del sopralluogo animali morti, non congelati, è opportuno campionarli con le consuete modalità). Gli esiti di tali controlli dovranno essere riportati o allegati al Mod.4.

Tale requisito non è richiesto per le specie ornamentali diverse dal pollame, fatta eccezione dei casi di cui all'Al I;



- negli allevamenti di provenienza dovrà essere effettuata, da parte del competente DV, con esito favorevole una verifica del rispetto delle norme di biosicurezza e delle tracciabilità degli animali; l'esito di tale controllo dovrà essere riportato sul Mod.4. Tale requisito non è richiesto per le specie ornamentali diverse dal pollame, fatta eccezione dei casi di cui all'All I;

Infine si raccomanda da parte del DV competenti una scrupolosa attività di vigilanza presso tali manifestazioni tesa alla verifica del rispetto delle norme di biosicurezza messe in atto durante l'evento e dei requisiti sanitari e di tracciabilità degli animali che vi partecipano.

Tutti gli svezzatori, che commercializzano i propri animali attraverso fiere e mercati, direttamente o tramite commercianti, e i commercianti stessi devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal competente Servizio Veterinario (DDUO n°3009/2011) e devono provenire dal territorio della Provincia di Varese.

I volatili devono essere posizionati in aree/locali conformi ai requisiti di biosicurezza ai sensi dell'allegato A del DDUO n. 3009/2011, stanti i recenti focolai di Influenza aviaria riscontrati nel territorio Regionale, NON potranno essere ammessi in nessun caso, avicoli provenienti da altre provincie Lombarde o da altre Regioni.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e con l'occasione si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA
U.O.C. DISTRETTO VETERINARIO VARESE SUD
Dr. Livio Pincirolì

Documento informatico firmato digitalmente
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

Responsabile del procedimento: *Dr. Livio Pincirolì*
Pratica trattata da: *Dr. Carlo Sassi*

Allegati 2: All.1 – Manifestazioni espositive di volatili diversi dal pollame
All.2 – Fiere, Mostre, Mercati

Allegato I

Manifestazioni espositive di volatili diversi dal pollame

1. I proprietari devono garantire che negli allevamenti siano attuate adeguate misure di biosicurezza e igiene, in particolare i volatili presenti non devono venire in contatto con volatili selvatici, o con alimenti, acque, lettiera e in generale altri utensili che sono stati a contatto con uccelli selvatici. Inoltre le strutture dove vengono detenuti i soggetti devono essere sottoposte a periodiche operazioni di pulizia e disinfezioni.
2. I proprietari devono garantire corrette norme di pulizia e disinfezione anche delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei volatili.
3. Per garantire la tracciabilità, i volatili devono essere identificati singolarmente, inoltre, sul documento di accompagnamento degli animali, devono essere riportati tutti i dati del proprietario, il numero e la specie e l'identificativo degli animali.
4. Se nell'allevamento è presente pollame, devono essere effettuati controlli virologici e sierologici su un numero rappresentativo di volatili. L'esito dei controlli deve essere riportato a cura del Servizio veterinario sul documento di trasporto degli animali.
5. Se nell'allevamento è presente pollame, il Servizio veterinario competente per territorio, rilascerà un documento di accompagnamento attestante il rispetto delle misure di biosicurezza di cui all'Ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche, e al presente Dispositivo.
6. I volatili che partecipano alle manifestazioni non devono provenire direttamente dal circuito commerciale (allevamenti di svezamento, commercianti etc.).
7. Gli animali devono essere accompagnati all'uscita della manifestazione dal documento di trasporto Mod. 4.
8. Il Servizio Veterinario al momento dell'entrata dei soggetti nell'area fieristica deve verificare che gli animali siano accompagnati dai certificati di provenienza.
9. Il Servizio Veterinario deve verificare lo stato sanitario dei volatili sia al momento dell'accesso all'area della manifestazione sia durante lo svolgimento della stessa.
10. Gli organizzatori della manifestazione devono garantire che siano presenti dotazioni adeguate per la pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature e delle gabbie dove vengono alloggiati i volatili.